

# REGOLAMENTO

## VIAGGI D'ISTRUZIONE e USCITE DIDATTICHE

Redatto dalla Commissione Viaggi e approvato dal Consiglio di Istituto in data 27.09.2024

### Sommario

Art. 1 – Premessa e riferimenti normativi cogenti .....	2
Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi e nelle uscite didattiche .....	3
Art. 3 – Finalità per ogni tipologia .....	3
Art. 4 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio .....	3
Art. 5 – Iter procedurale per i viaggi e uscite didattiche .....	4
Art. 6 – Durata dei viaggi di istruzione e periodi di effettuazione .....	4
Art. 7 – Destinatari .....	5
Art. 9 – Finanziamento a carico della scuola .....	6
Art. 10 – Contributi degli allievi .....	6
Art. 11 – Referente del viaggio di istruzione .....	6
Art. 12 – Accompagnatori .....	6
Art. 13 – Criteri per la comparazione delle offerte .....	8
Art. 14 – Monitoraggio e valutazione .....	8
Art. 15 - Validazione .....	9

LEGENDA	
<b>CdD</b>	<b>Collegio dei Docenti</b>
<b>UT</b>	<b>Ufficio Tecnico</b>
<b>CdC</b>	<b>Consiglio di Classe</b>
<b>DS</b>	<b>Dirigente Scolastico</b>
<b>CV</b>	<b>Commissione Viaggi</b>

## **Art. 1 – Premessa e riferimenti normativi cogenti**

L'arricchimento dell'offerta formativa è un prodotto specifico che comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta anche di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo nel suo insieme. Una parte importante dell'attività "fuori aula" è sicuramente rappresentata dai viaggi di istruzione; tale termine racchiude le visite guidate, gli scambi culturali, le attività sportive, la partecipazione a fiere, mostre, musei, ecc.. Per l'importanza che rivestono nel quadro generale dell'istruzione e della formazione degli allievi, i viaggi di istruzione non possono non trovare spazio nella progettazione del PTOF. I viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altra, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione e sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile. In particolare per tutta l'organizzazione delle attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possano essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.

Il presente documento viene redatto nel rispetto della normativa vigente e dei requisiti cogenti di seguito indicati:

- O.M. 132 del 1990
- D.M. 295/1999
- C.M. n. 623/1996
- Note del MIUR
- Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61
- Regolamento di Istituto e di Disciplina e sulla base dei seguenti criteri:
  - La partecipazione degli allievi della classe dovrà rispettare la percentuale del 75%
  - Un docente potrà essere solamente accompagnatore in un viaggio d'istruzione e sostituto in un altro viaggio
  - Una classe, nel caso di un viaggio d'istruzione non abbinato a nessun'altra classe, dovrà avere sempre due accompagnatori e un sostituto.

## **Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi e nelle uscite didattiche**

Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:

- a) Viaggi di istruzione di più giorni in Italia e all'estero
- b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali
- c) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo quali visite a complessi aziendali, partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, concorsi, manifestazioni sportive
- d) Viaggi o visite di istruzione in ambito sportivo.

## **Art. 3 – Finalità per ogni tipologia**

- a) Viaggi di istruzione di più giorni in Italia e all'estero: trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno; per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, sportivi.
- b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali; esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico e culturale, di approfondimento specifico, di documentazione su argomenti trattati, di orientamento scolastico e/o professionale, di conoscenza delle realtà produttive del territorio, di sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale.
- c) Per quelli effettuati all'estero la finalità è rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, economiche, artistiche, culturali, linguistiche di altri paesi.
- d) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo quali visite a complessi aziendali, partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, concorsi, manifestazioni sportive  
Sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecniche, alla conoscenza di realtà economiche e produttive attinenti agli indirizzi di studio e a favorire la visibilità del lavoro scolastico.
- e) Viaggi o visite di istruzione in ambito sportivo  
Rientrano in tale tipologia viaggi e visite di istruzione finalizzate all'apprendimento e/o all'approfondimento di discipline sportive (almeno un docente accompagnatore di scienze motorie).

#### **Art. 4 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio**

Le proposte devono pervenire dai Coordinamenti disciplinari e, quindi, dai Consigli di Classe entro una settimana dall'approvazione in Consiglio di Classe, il quale provvede alla scelta delle proposte approntate dalla Commissione Viaggi, con l'individuazione del Referente, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.

#### **Art. 5 – Iter procedurale per i viaggi e uscite didattiche**

All'inizio dell'anno scolastico ed in particolar modo nella fase di avvio delle attività didattiche, i Coordinamenti disciplinari possono proporre un ventaglio di iniziative compilando un form fornito dalla Commissione viaggi, in modo tale che siano coerenti con la programmazione delle attività didattiche per classi parallele dello stesso indirizzo di studi. Le proposte dei Coordinamenti disciplinari verranno sottoposte prima all'attenzione della Commissione Viaggi e poi all'attenzione dei Consigli di Classe che possono:

- scegliere un itinerario fra quelli proposti dai Coordinamenti disciplinari e approvati dalla CV
- individuare i docenti accompagnatori e gli eventuali sostituti;
- scegliere il periodo di effettuazione del viaggio di istruzione o della visita cercando di seguire i consigli presenti nella proposta della CV e nel rispetto dei tempi di realizzazione indicati dal CdD e dal CI.
- Stabilire il tetto max

La proposta del viaggio e/o della visita, scelta dal CdC su un modello prestampato, sarà inoltrata alla mail della CV ([commissione-viaggi@einsteinvimercate.edu.it](mailto:commissione-viaggi@einsteinvimercate.edu.it)) o consegnato a mano e, una volta approvata dalla stessa, sarà inoltrata all'UT che procederà alla tabulazione dei dati, con il supporto della Commissione, da sottoporre all'approvazione del Collegio entro il termine prefissato dallo stesso.

Per le visite sul territorio si dà mandato a ciascun CdC di elaborare le proprie proposte nel rispetto dei tempi previsti per l'organizzazione delle stesse e fatta salva l'approvazione del DS.

Al fine di attivare l'istruttoria con l'effettivo numero di partecipanti, verranno generati gli eventi di Pago in rete rivolti alle famiglie concernenti l'acconto viaggi e gite.

Per i viaggi di istruzione il DS e il DSGA, si occuperanno dell'istruttoria nel rispetto delle normative vigenti sulle gare d'appalto, con il supporto dell'UT. Il Consiglio di Istituto provvederà successivamente all'approvazione e alla delibera della programmazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate indicativamente entro il 31 gennaio.

**È fatto divieto assoluto ai docenti accompagnatori di intraprendere attività negoziale diretta con fornitori dei servizi, compito demandato all'ufficio tecnico e figure responsabili.**

#### **Art. 6 – Durata dei viaggi di istruzione e periodi di effettuazione**

**PREMESSA Alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti D.lgvo n.36/2023 e delle conseguenti limitazioni delle procedure negoziali per le Stazioni**

**appaltanti non qualificate, cui appartiene l'Istituto scolastico, si rende necessario operare una selezione di scelte riguardanti le tipologie di viaggi per il numero di classi attive annualmente presso l'Istituzione scolastica, al fine di rendere legittima e fattibile la realizzazione dei viaggi stessi.**

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare (spostamenti compresi) il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per ciascuna classe, da utilizzare di norma in un unico periodo. In relazione all'anno di corso, le classi possono aderire ad un viaggio di istruzione della durata:

- Classi QUINTE: fino a 4 giorni in Italia o all'estero (con tre pernottamenti) compatibilmente con il budget che verrà assegnato ad ogni CdC

Per quanto riguarda le uscite didattiche:

- 5 gg di uscite didattiche di mezza giornata o giornata intera per il triennio
- 4 gg di uscite didattiche di mezza giornata o giornata intera per il biennio
- Se le quinte effettuano il viaggio: viaggio + due uscite

E' fatto divieto di effettuare viaggi nei giorni di lezione successivi alla data del 30 Aprile dell'anno scolastico in corso. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche, cdc) e che non abbia continuità con i periodi di interruzione delle attività didattiche, non comprenda festività e giorni di sospensione delle attività didattiche. Nello stesso periodo la scuola effettuerà normale attività didattica per gli studenti che non partecipano ai viaggi di istruzione.

### **Art. 7 – Destinatari**

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso l'istituzione scolastica.

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L'adesione, nel caso di alunni maggiorenni, deve necessariamente essere controfirmata dai genitori.

La percentuale dei partecipanti, per ogni singola classe, non dovrà essere inferiore al 75% del numero di studenti frequentanti; il Dirigente Scolastico può eventualmente derogare di una sola unità. Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

I viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. Tale termine (trasporto) significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotella, pertanto l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un bus con sollevatore, treni con vetture accessibili con sollevatori mobili, richiesta di pre-imbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio.

I referenti dei viaggi d'istruzione si metteranno a disposizione per un colloquio con i genitori di tutti gli alunni in caso di allergie certificate per quanto concerne alimenti e/o sostanze (**tali**

**allergie dovranno essere tempestivamente segnalate in fase di organizzazione della gara d'appalto)** e degli alunni con disabilità, in modo che questi ultimi possano mettere al corrente il sistema scolastico su eventuali informazioni per la sicurezza dell'allievo (farmaci, cibo, autonomia). Nel caso di elevata autonomia, i genitori potranno anche decidere di firmare un'autorizzazione per la partecipazione dello studente senza la necessità della presenza di un accompagnatore aggiuntivo se lo desiderano.

#### **Art. 8 - Condizioni per la partecipazione a viaggi e uscite didattiche**

La partecipazione a viaggi e uscite didattiche è condizionata alla frequenza didattica (salvo deroghe autorizzate per malattie), nonché dall'aver saldato tutti i pagamenti delle visite e/o dei viaggi effettuate negli anni precedenti.

In caso di situazioni particolari (disciplinari o sulla frequenza) si rimanda la decisione sulla partecipazione ai viaggi o alle uscite didattiche al Consiglio di classe, che potrà decidere l'esclusione di uno studente, entro l'emanazione del bando di gara. In tal caso, l'acconto verrà restituito al netto della penale imposta dall'agenzia viaggi.

#### **Art. 9 – Finanziamento a carico della scuola**

Per i viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero, è previsto il finanziamento parziale da parte della scuola per gli studenti bisognosi. Tali casi vanno segnalati, alla Scuola, a cura dei Consigli di Classe (coordinatore); il DS si accerterà della condizione di bisogno e sottoporrà la richiesta al Consiglio di Istituto che delibererà l'accettazione o meno delle domande pervenute accompagnate dall'indice ISEE, tetto al di sotto del quale la scuola finanzia in parte. Il tetto di ISEE è stabilito dal CI annualmente.

#### **Art. 10 – Contributi degli allievi**

Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati utilizzando il sistema PAGOINRETE con scadenze indicate di volta in volta dall'istituto. L'acconto di 150€ per il viaggio dovrà essere versato entro il termine comunicato dall'UT. Il termine del versamento del saldo è almeno di 30 giorni prima della partenza.

#### **Art. 11 – Referente del viaggio di istruzione**

E' opportuno evidenziare che il Referente del viaggio di istruzione riferito alla classe di appartenenza:

- è la persona a cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e l'ufficio tecnico
- è la persona che viene informata e documentata sulle fasi realizzative
- è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna all'ufficio tecnico dei moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni minorenni o per la presa visione da parte dei genitori per i maggiorenni.
- si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio
- riceve in consegna i documenti relativi al viaggio



- è tenuto a compilare un form inviato dalla CV al rientro dal viaggio.

Il Referente del viaggio d'istruzione è l'unica figura di riferimento che ha il compito di fare da tramite fra gli studenti e le istituzioni; pertanto è vietato agli studenti proporre e/o organizzare viaggi di istruzione ed avere ogni forma di rapporto diretto con le istituzioni e i fornitori.

## Art. 12 – Accompagnatori

- La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente.
- Considerata la valenza didattica e educativa dei viaggi di istruzione vanno impiegati i docenti, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale, delle classi partecipanti al viaggio. Per tutti i viaggi e visite di istruzione è indispensabile prevedere un accompagnatore ogni 15 studenti partecipanti. Nel caso di una sola classe partecipante al viaggio o uscita didattica, è indispensabile la presenza di almeno due accompagnatori indipendentemente dal numero di partecipanti. Per ogni docente accompagnatore è necessario preventivare un sostituto che sia effettivamente disponibile ad effettuare il viaggio o uscita. Non è necessario che il docente accompagnatore o il suo sostituto facciano parte del Cdc.
- Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza della lingua inglese.
- I viaggi in cui sia presente un alunno con disabilità, nel rispetto del PEI, rendono necessaria la presenza di un accompagnatore aggiuntivo; in tal caso, la presenza dell'insegnante ulteriore non viene computata nel conteggio del numero di accompagnatori che resta fissato in 1 ogni 15 studenti. Possono fungere da accompagnatori degli alunni con disabilità: i docenti di sostegno, docenti curricolari e gli educatori scolastici. Questi ultimi, come sancito dalla delibera della regione Lombardia n. 12/312 del 15/05/2023, art. 6,1.2, possono partecipare sia alle uscite didattiche sia ai viaggi d'istruzione. Per quanto riguarda le uscite o i viaggi oltre l'orario scolastico, sarà necessaria l'autorizzazione della cooperativa presso cui lavora l'educatore.  
Per la copertura delle spese relative alla partecipazione degli stessi ai soli **viaggi di istruzione di più giorni, se l'educatore funge da aggiunta al docente di sostegno**, la cooperativa dovrà provvedere con apposite risorse in quanto la quota dello stesso non è ricaricabile sull'intera classe. I genitori possono firmare un'autorizzazione che certifichi un grado elevato di autonomia dello studente e che esenti la scuola dall'individuazione di un accompagnatore aggiuntivo, se lo desiderano.
- Gli accompagnatori dovranno essere nella misura di 1 in più se in classe è presente 1 alunno con disabilità o se in classe sono presenti 2 alunni con disabilità lieve e buona autonomia; Il numero di accompagnatori, in presenza di più alunni con disabilità è di volta in volta rimesso al giudizio del Consiglio di Classe in accordo con il Dirigente scolastico, sulla base di una attenta valutazione delle condizioni effettive di bisogno in relazione alle caratteristiche degli alunni, delle attività programmate, della località e delle modalità di viaggio. Qualora la classe si sposti con mezzi propri sarà la famiglia a provvedere ai trasporti. Laddove non fosse possibile reperire accompagnatori tra i docenti, per affiancare l'alunno con disabilità nei viaggi d'istruzione di più giorni, sarà possibile su richiesta dei genitori che lo studente sia accompagnato da un familiare che se ne assuma la responsabilità.

- Per tutti gli altri alunni è fatto divieto di partecipazione di terze persone, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati dalla Dirigente.
- Numero di accompagnatori aggiuntivi in caso di alunni con patologie che non usufruiscono di insegnante di sostegno e/o di educatore quali:
  - ✓ alunni con diabete
  - ✓ alunni con allergie e uso di adrenalina
  - ✓ alunni con epilessia
  - ✓ alunni con particolari quadri clinici

Il rapporto numerico docenti accompagnatori/alunni che di norma è 1:15 potrà essere modificato con l'aggiunta di 1 accompagnatore a giudizio del Consiglio di classe interessato, in accordo con il Dirigente scolastico, sulla base di una attenta valutazione delle condizioni effettive di bisogno, in relazione:

- alle loro esigenze sanitarie e sentito il parere medico;
- alle attività programmate
- alla località e alle modalità di viaggio.

Verificata la disponibilità del/i docente/i, il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico o gli incarichi con nomina diretta. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da evitare che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico, ad eccezione delle visite di istruzione della durata di un giorno. L'impegno complessivo per ogni docente deve essere comunque inferiore o uguale a otto giorni lavorativi per ogni anno scolastico. Le sostituzioni non entrano nel computo complessivo.

L'accompagnatore è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile. Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa.

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico. Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Gli alunni maggiorenni potranno rientrare anche da soli, previ accordi con la famiglia da parte del Referente del viaggio. Eventuali episodi di indisciplina, segnalati dai docenti accompagnatori, avranno conseguenze disciplinari.

Sarà comunque compito del Consiglio di Classe valutare, anche preventivamente, il profilo disciplinare degli alunni (annotazioni disciplinari, condotta) in classe, e tenere conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione precedenti;



qualora questo non risultasse adeguatamente corretto, la classe non potrà partecipare a viaggi d'istruzione.

### **Art. 13 – Criteri per la comparazione delle offerte**

Il Decreto 129/2018 attribuisce al Dirigente Scolastico la scelta del contraente che dovrà avvenire attraverso la Procedura appositamente previste dalle norme vigenti e dal regolamento negoziale d'istituto.

### **Art. 14 – Monitoraggio e valutazione**

Per tutte le attività scolastiche risulta indispensabile monitorarne le diverse fasi realizzative al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza. In particolare, per i viaggi di istruzione sarà opportuno verificare:

- i servizi offerti dall'agenzia;
- il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità, ai servizi ottenuti;
- la valutazione degli accompagnatori
- la comparazione tra costo e beneficio;

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Referenti del viaggio redatti dalla CV e i questionari di soddisfazione compilati dagli studenti e predisposti sempre dalla CV.

### **Art. 15 - Validazione**

Il Consiglio di Istituto approva il documento "Regolamento Viaggi e Visite di Istruzione" emettendo la relativa delibera d'approvazione.

## **DELIBERA N. 8 Cdl del 27 settembre 2024**

<b>MODULISTICA disponibile sul sito in area riservata</b>	
<b>Modulo 0</b>	<b>Proposte uscite didattiche del Dipartimento</b>
<b>Modulo 1</b>	<b>Piano annuale dei viaggi e delle uscite (approvazione CDC)</b>
<b>Modulo 2 A e B</b>	<b>Specifiche del viaggio d'istruzione(A) o dell'uscita didattica (B)</b>
<b>Modulo 3</b>	<b>Elenco dei partecipanti</b>
<b>Autorizzazioni</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autorizzazione alla partecipazione</li> <li>2. Autorizzazione a raggiungere il luogo in modo autonomo (da compilare solo in caso di uscita con mezzi propri)</li> </ol>